



Federazione Autonomo Lavoratori Banca d'Italia
SINDACATO NAZIONALE BANCA CENTRALE E AUTORITA'

LE NOSTRE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI SUL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE

Settima edizione Aggiornata a giugno 2023

Il fondo complementare è un argomento che suscita molte richieste di chiarimento da parte delle Colleghe e dei Colleghi interessati.

Ritenendo di fare cosa gradita, abbiamo raccolto le domande più frequenti e redatto questo *vademecum* al fine di dare un primo insieme di risposte.

Il documento è aggiornato inserendo i rinnovi contrattuali e le novità normative esterne sopravvenute e, nel contempo, abbiamo aggiunto alcune risposte sulla base delle domande che sono state via via formulate.

Ringraziando tutti coloro i quali hanno contribuito, a vario titolo, alla stesura di questo documento e restiamo a disposizione per ogni aggiuntiva delucidazione.



Federazione Autonoma Lavoratori Banca d'Italia **SINDACATO NAZIONALE BANCA CENTRALE E AUTORITA'**

Domande più frequenti sul Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca d'Italia

DEFINIZIONI	pag. 4
1. <i>Cosa è il TFR?</i>	
2. <i>Qual è il meccanismo di calcolo di rivalutazione del TFR?</i>	
DESTINATARI	pag. 4
3. <i>Chi può aderire al fondo?</i>	
PRIMA DELLA DECISIONE	pag. 4
4. <i>Quando devo compiere la scelta se aderire o meno al fondo?</i>	
5. <i>Se non esprimo alcuna preferenza, qual è la scelta effettuata?</i>	
6. <i>Trascorsi i sei mesi, se ho esplicitamente scelto di non aderire al fondo, posso farlo in seguito?</i>	
7. <i>In che forma avviene la scelta?</i>	
8. <i>Da quando decorre l'iscrizione al fondo?</i>	
9. <i>Posso uscire dal fondo Banca d'Italia?</i>	
10. <i>Se sono uscito dal fondo, posso rientrarci?</i>	
11. <i>Sono disponibili informazioni che permettano di fare delle stime di calcolo della rendita che potrà essere erogata dal fondo e/o delle somme da poter percepire a titolo di anticipo?</i>	
12. <i>Se ho già un piano individuale pensionistico esterno, o se intendo avviarne uno, è possibile aderire al fondo pensione?</i>	
SE HO ADERITO AL FONDO	pag. 6
13. <i>Se ho deciso di aderire, quando conviene farlo?</i>	
14. <i>Come sono regolati i versamenti relativi ai mesi precedenti alla adesione?</i>	
15. <i>Come sono composti i flussi di alimentazione del fondo?</i>	
16. <i>Quale è la retribuzione da considerare?</i>	
17. <i>Se provengo da una precedente esperienza lavorativa, posso trasferire al fondo la posizione accumulata presso un altro fondo?</i>	
18. <i>Ci sono benefici fiscali per il contributo del lavoratore?</i>	
19. <i>Ci sono ulteriori benefici fiscali e a chi si riferiscono?</i>	
20. <i>In cosa consistono tali ulteriori benefici fiscali?</i>	
21. <i>Cosa succede per i contributi eccedenti il previsto tetto fiscale?</i>	
22. <i>Quale contributo conviene versare, visto anche il contributo variabile della Banca?</i>	



Federazione Autonomo Lavoratori Banca d'Italia **SINDACATO NAZIONALE BANCA CENTRALE E AUTORITY**

- 23. *Posso cambiare il contributo e con che frequenza?*
- 24. *Quanti profili di investimento esistono?*
- 25. *Posso cambiare il comparto? Con che frequenza?*
- 26. *Posso distribuire i flussi contributivi su più comparti?*
- 27. *A quale comparto conviene aderire?*
- 28. *Quali sono le spese di gestione?*
- 29. *I rendimenti del fondo sono tassati?*
- 30. *Come sono informato dell'andamento del fondo?*
- 31. *Quali sono gli organismi di gestione e di controllo?*

LA GARANZIA DEL FONDO pag. 12

- 32. *Cos'è la sezione di garanzia?*
- 33. *Come è alimentata la sezione di garanzia?*
- 34. *Come si calcola la garanzia?*
- 35. *Qualche esempio di calcolo?*

COSA SUCCEDDE ALLA FINE pag. 15

- 36. *Che prestazioni eroga il fondo?*
- 37. *Posso usufruire della rendita complementare indipendentemente dalla pensione INPS?*
- 38. *Come viene calcolata la mia pensione complementare?*
- 39. *Un esempio di calcolo*
- 40. *I coefficienti sono diversi per donne ed uomini?*
- 41. *A che tipo di tassazione è soggetta la rendita derivante dal fondo?*
- 42. *Cosa succede alla mia posizione individuale maturata se, non avendo diritto a pensione, cesso dal servizio per inabilità totale e permanente?*
- 43. *A chi va la pensione complementare quando muore il pensionato?*
- 44. *Se esco dalla Banca cosa succede del mio montante?*
- 45. *Posso richiedere anticipi sulla mia posizione individuale?*
- 46. *Conviene richiedere anticipi sulla mia posizione individuale?*
- 47. *In caso abbia costituito una pensione integrativa esterna e poi aderisco al fondo, il montante previdenziale così accumulato posso versarlo nel fondo?*
- 48. *Quali altri benefici hanno gli assunti post-93?*



DEFINIZIONI

1. Cosa è il TFR?

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è la componente di retribuzione differita, effettuata da parte del datore di lavoro, che viene acquisita dal lavoratore subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'ammontare accantonato mensilmente è pari al 7,41% della retribuzione, ivi comprese le voci aggiuntive calcolate su base mensile.

Lo scopo iniziale di tale istituto era di costituire, anche tramite un opportuno meccanismo di rivalutazione, una liquidazione da corrispondere al momento della cessazione del rapporto di impiego.

Attualmente la retribuzione utile ai fini del calcolo per il TFR è utilizzata come base per determinare il contributo da conferire al fondo pensione complementare.

2. Qual è il meccanismo di calcolo di rivalutazione del TFR?

Il TFR si rivaluta annualmente secondo la seguente formula

$$\text{TFR}_{t+1} = \text{TFR}_t [1 + (1,5 + 0,75 * \text{inflazione}) / 100]$$

dove:

inflazione = indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (indice FOI senza tabacchi).

DESTINATARI

3. Chi può aderire al fondo?

Tutto il personale assunto dopo il 28 aprile 1993, compresi i dipendenti che a suo tempo non hanno aderito.

Può inoltre aderire il personale a contratto.

PRIMA DELLA DECISIONE

4. Quando devo compiere la scelta se aderire o meno al fondo?

Entro sei mesi dalla data di assunzione, oppure, se in questo periodo è stata esplicitamente



Federazione Autonomo Lavoratori Banca d'Italia **SINDACATO NAZIONALE BANCA CENTRALE E AUTORITA'**

comunicata la non adesione, anche successivamente.

Nota: il termine dei sei mesi è sganciato dal termine della fine dell'esperimento. *Al momento non è prevista una forma di "promemoria" per ricordare la scadenza.*

5. Se non esprimo alcuna preferenza, qual è la scelta effettuata?

Aderisco al fondo in forma tacita al comparto monetario, c.d. comparto C . In tal caso il fondo sarà alimentato solo dal TFR e non dai contributi della Banca e individuali.

6. Trascorsi i sei mesi, se ho esplicitamente scelto di non aderire al fondo, posso farlo in seguito?

Sì, in tal caso l'adesione decorre dal giorno successivo alla convalida del modulo di iscrizione.

7. In che forma avviene la scelta?

La scelta di aderire al fondo deve essere fatta in forma scritta.

8. Da quando decorre l'iscrizione al fondo?

- Se mi sono iscritto nei primi sei mesi di lavoro: dalla data di decorrenza economica, cioè dal primo giorno di lavoro.
- Se mi sono iscritto successivamente: dal giorno successivo all'iscrizione.
- Se non ho fatto nulla (aderenza tacita): dal primo giorno di lavoro.

9. Posso uscire dal fondo Banca d'Italia?

L'uscita in costanza di rapporto di impiego (cioè escludendo pensionamento o dimissioni) è possibile, al momento, solo per trasferimento presso altro fondo, dopo almeno 2 anni di adesione. In tal caso però il contributo Banca è decurtato della componente di garanzia (attualmente 0,4%).

10. Se sono uscito dal fondo, posso rientrarci?

Solo se sono uscito dal fondo per aderire a un fondo esterno e decido di rientrare nel fondo interno.

11. Sono disponibili informazioni che permettano di fare delle stime di calcolo della rendita che potrà essere erogata dal fondo e/o delle somme da poter percepire a titolo di anticipo?



Federazione Autonomo Lavoratori Banca d'Italia ***SINDACATO NAZIONALE BANCA CENTRALE E AUTORITA'***

E' disponibile sulla intranet aziendale (e a partire dal 5 maggio 2023 in una apposita applicazione) una pagina dedicata al Fondo Complementare. Inserendo alcuni dati personali (età di pensionamento, livello di contribuzione, ecc.) e alcune ipotesi (p. es. crescita media dello stipendio in termini reali), il modello fornisce, sulla base di altre ipotesi intrinseche (p. es. previsioni di crescita dei mercati), la stima del montante finale.

Tali risultati risentono però, non solo degli inevitabili errori di stima, ma anche della variazione delle condizioni regolamentari, esterne ed interne; esempio di questo ultimo aspetto è la modifica ai coefficienti di trasformazione del montante in rendita.

Diverso è per la stima delle somme da poter percepire a titolo di anticipazione, perché determinabili al momento della richiesta in modo dettagliato.

12. Se ho già un piano individuale pensionistico esterno, o se intendo avviarne uno, è possibile aderire al fondo pensione?

Sì. Tuttavia è importante considerare che il massimale per la deduzione fiscale non aumenta in caso di adesione a più forme pensionistiche.

SE HO ADERITO AL FONDO

13. Se ho deciso di aderire, quando conviene farlo?

Considerato il carattere vincolante, l'adesione va fatta nel momento in cui è stata maturata una decisione in tal senso.

Nota: è importante sapere che i benefici fiscali sono calcolati sul capitale versato durante l'anno solare, per cui se il proprio periodo di esperimento è a cavallo di due anni solari e l'adesione avviene nel secondo anno, tutto il montante iniziale è computato nel secondo anno e non si usufruisce della deduzione fiscale per il primo anno.

14. Come sono regolati i versamenti relativi ai mesi precedenti alla adesione?

Tale caso si applica nel caso di adesione nei primi sei mesi di lavoro e non di adesioni successive.

Con il primo stipendio utile vengono detratte le quote di pertinenza del lavoratore relative a tutto il periodo precedente e versate nel fondo. Ovviamente tale importo sarà tanto maggiore quanto più tardiva è l'adesione.

Nel caso di adesione tacita verrà versato l'ammontare del TFR.

15. Come sono composti i flussi di alimentazione del fondo?

Il fondo è alimentato da tre flussi basati sulla retribuzione imponibile ai fini del TFR:



Federazione Autonomi Lavoratori Banca d'Italia ***SINDACATO NAZIONALE BANCA CENTRALE E AUTORITA'***

- 1) il TFR: circa il 6,91%, pari al 7,41% meno la ritenuta di acconto INPS pari a circa lo 0,50% (l'uso del termine circa deriva dal fatto che lo 0,50% è calcolato sulla base imponibile INPS che può essere leggermente differente dalla base per il calcolo del TFR);
- 2) il contributo a carico Banca (dal 6,30 % al 7,50%) così articolato:
 - 6,30%: contributo Banca a fronte di una contribuzione individuale pari al 0,50%;
 - 0,60%: contributo aggiuntivo a fronte di una contribuzione individuale pari al 1%;
 - ulteriore 0,60%: contributo aggiuntivo a fronte di una contribuzione individuale pari o superiore al 1,5%.
- 3) il contributo del lavoratore (che va da un minimo dello 0,5%, con scatti crescenti di mezzo punto percentuale).

Il TFR, il contributo individuale e il contributo della banca hanno tutti periodicità mensile.

Riassumendo:

Contributo individuale	Contributo Banca
0,5%	6,30%
1%	6,90%
1,5% e oltre	7,50%

16. Quale è la retribuzione da considerare?

La retribuzione imponibile ai fini del TFR comprende (Circ. n. 235 del 2/7/2001 e successive modifiche) tutte le voci in busta paga ad esclusione di quelle aventi natura di rimborso spese (trattamenti di missione, trasferimenti, ecc.), mentre sono inclusi gli straordinari.

17. Se provengo da una precedente esperienza lavorativa, posso trasferire al fondo la posizione accumulata presso un altro fondo?

Sì, posso farlo sia al momento dell'adesione che successivamente.

18. Ci sono benefici fiscali per il contributo del lavoratore?

La somma dei contributi a carico della Banca e del lavoratore ha una deducibilità fiscale fino a un massimale pari a 5.164,55 € annui.



Federazione Autonomia Lavoratori Banca d'Italia **SINDACATO NAZIONALE BANCA CENTRALE E AUTORITA'**

Nota 1: nel calcolo del massimale per la deducibilità è escluso il TFR, in quanto tecnicamente non è un contributo.

Nota 2: la Banca deduce la propria quota in via prioritaria, mentre il dipendente ha a disposizione la parte residuale, in caso vi sia capienza.

19. Ci sono ulteriori benefici fiscali e a chi si riferiscono?

Sì, una ulteriore deduzione fiscale, va ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 ("per prima occupazione" si intende che a tale data non siano mai stati titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria).

20. In cosa consistono tali ulteriori benefici fiscali?

I lavoratori che nei primi 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari non abbiano fruito dell'intero importo della deduzione fiscale previsto per tale periodo (5.164,55 x 5 anni totale 2.582,75) potranno beneficiare, a partire dal 6° fino al 25° anno di partecipazione al fondo, di una maggior deducibilità pari alla differenza tra il massimo deducibile per legge e quanto effettivamente versato dal partecipante e dalla banca, in misura non eccedente ulteriori 2.582,29 euro annui rispetto a 5.164,55 euro (totale 7.746,84).

Es.: un lavoratore "successivo al 1° gennaio 2007" ha versato al fondo per i primi 5 anni una somma pari a 3.000,00 euro annui per un totale di 15.000,00 euro e il massimo deducibile di legge per il periodo è di 25.822,75 euro, dispone dal 6° al 25° anno di un bonus di deducibilità pari a euro 10.822,75 se a partire dal 6° anno il lavoratore versa una somma di euro 6.500,00, la cifra di euro 1.335,45 che eccede la deducibilità standard va ad erodere il bonus accantonato nel quinquennio, e così per gli anni successivi. Per "primi 5 anni" si intende la partecipazione ad un FPC in modo continuativo anche senza aver lavorato e/o versato contributi ma mantenendo la propria posizione individuale aperta. Es.: ho lavorato e sono stato iscritto da maggio 2008 ad ottobre 2010 ad un FPC, ho cessato il servizio, non ho riscattato e ho mantenuto aperta la mia posizione individuale, poi da novembre 2010 a gennaio 2011 sono stato disoccupato, e da febbraio 2011 prendo servizio in banca e mi iscrivo al FPC trasferendoci la posizione individuale precedentemente maturata, i miei "primi 5 anni" ai fini della maggior deducibilità sono considerati da maggio 2008 fino ad aprile 2013; se nella stessa situazione di impiego avessi ad ottobre 2010 riscattato e chiuso la mia posizione individuale nel FPC, i miei "primi 5 anni" sarebbero considerati da febbraio 2011 fino a gennaio 2016.

21. Cosa succede per i contributi eccedenti il previsto tetto fiscale?

L'ammontare dei contributi degli aderenti al fondo che superano la quota di deducibilità non sono dedotti fiscalmente e quindi sono assoggettati alla tassazione ordinaria.

Tuttavia, tale quota non contribuirà alla formazione della base imponibile nel momento



Federazione Autonomi Lavoratori Banca d'Italia ***SINDACATO NAZIONALE BANCA CENTRALE E AUTORITA'***

dell'erogazione della pensione e pertanto non verrà tassata (D.lgs. n. 47/2000).

La Banca provvede in via automatica a contabilizzare le quote non dedotte.

22. Quale contributo conviene versare, visto anche il contributo variabile della Banca?

Al momento è difficile stabilire una quota "ottimale", molto dipende dalla propensione al risparmio individuale, dal grado di fiducia verso la gestione del fondo e dal generale andamento dei mercati mobiliari.

De facto si può configurare un contributo su tre fasce:

- base: pari allo 0,5%, per chi vuole che il "peso" del fondo sia il minore possibile sul proprio reddito;
- medio: pari all'1%, per chi vuole usufruire comunque di un contributo aggiuntivo senza però incidere troppo sulla componente individuale; in pratica, aggiungendo uno 0,5% a proprio carico, si ha un contributo aggiuntivo della Banca dello 0,60%;
- elevato: pari o superiore al 1,5%, per chi vuole usufruire in maniera completa del contributo aggiuntivo.

Di seguito si riporta una tabella in euro che può aiutare a valutare il livello contributivo in termini di convenienza fiscale: in grigio sono riportati i livelli contributivi che eccedono la quota fiscalmente deducibile senza considerare eventuali bonus fiscali aggiuntivi (cfr. domanda 25).

Retribuzione	VB	VM	VE
30.000	2.040	2.370	2.700
40.000	2.720	3.160	3.600
50.000	3.400	3.950	4.500
60.000	4.080	4.740	5.400
70.000	4.760	5.530	6.300
80.000	5.440	6.320	7.200
90.000	6.120	7.110	8.100
100.000	6.800	7.900	9.000



Federazione Autonomo Lavoratori Banca d'Italia ***SINDACATO NAZIONALE BANCA CENTRALE E AUTORITA'***

Dove:

- VB: versamento base, pari al 6,80% (6,30 Banca + 0,5 dipendente);
- VM: versamento medio, pari al 7,90% (6,90 Banca + 1,0 dipendente);
- VE: versamento elevato, pari al 9,00% (7,50 Banca + 1,5 dipendente);
- Retribuzione: si intende la retribuzione utile ai fini dei versamenti .

23. Posso cambiare il contributo e con che frequenza?

Sì. Il contributo individuale può essere cambiato, ma al più due volte per anno solare e la variazione vale dal mese successivo.

24. Quanti profili di investimento esistono?

Al momento esistono tre profili di investimento:

- comparto A: c.d. “conservativo”, a composizione prevalentemente obbligazionaria;
- comparto B: c.d. “aggressivo”, a composizione prevalentemente azionaria;
- comparto C: monetario.

25. Posso cambiare il comparto? Con che frequenza?

Sì. Il comparto può essere cambiato, ma al più due volte per anno solare. La variazione ha effetto dal mese successivo.

I valori delle quote di riferimento sono quelli dell'ultimo giorno del mese successivo.

Per esempio, se chiedo un cambio a giugno, il cambio avverrà considerando i valori dei comparti del 31 luglio.

Fate particolare attenzione perché per effettuare il cambio di comparto vi sono due modi:

- “Modifica dei flussi” che consente di versare i contributi in altro comparto a partire dal mese successivo a quello in cui si effettua la scelta
- “Riallocazione posizione” che consente lo spostamento di tutto il montante accumulato fino al momento in cui si effettua la scelta (tale operazione comporta la perdita del meccanismo di garanzia di detto montante – cfr. domanda 40)

26. Posso distribuire i flussi contributivi su più comparti?

Sì. È possibile suddividere il contributo su più linee di investimento con quote pari al 10% o



Federazione Autonomi Lavoratori Banca d'Italia ***SINDACATO NAZIONALE BANCA CENTRALE E AUTORITA'***

suoi multipli, oppure per tipologia di contributo (p.es. il TFR su un comparto, la quota Banca su un altro, ecc.).

27. A quale comparto conviene aderire?

La scelta si basa sulla propria propensione al rischio.

In generale la letteratura in materia consiglia un profilo più aggressivo nella fase iniziale della carriera, in quanto c'è più tempo per recuperare eventuali perdite e comunque il rendimento atteso è maggiore, un profilo più conservativo verso la fine della vita lavorativa.

Tuttavia questa indicazione, proprio perché di ordine generale, può essere soggetta a molteplici controesempi.

Il comparto C dovrebbe servire nella fase finale della vita lavorativa, al fine di "consolidare le posizioni" acquisite ed evitare eventuali variabilità finanziarie del periodo immediatamente precedente la pensione.

Tuttavia, poiché il comparto C è puramente monetario, i rendimenti attesi sono molto bassi. Esso inoltre non è dotato di forme di garanzia che invece hanno i comparti A e B. Pertanto la convenienza di usufruire di tale comparto è tutta da verificare ed è consigliabile solo all'approssimarsi della pensione.

28. Quali sono le spese di gestione?

Le spese di gestione del fondo, al pari delle spese di acquisto di fondi di investimento, sono a carico della Banca.

Eccezione: in caso di cessazione dal servizio e di mantenimento della posizione nel fondo le spese sono a carico dell'aderente.

29. I rendimenti del fondo sono tassati?

Sì. I rendimenti positivi che vengono prodotti dalla gestione del fondo sono tassati con aliquota del 20 % (12,5 % i rendimenti dei titoli di Stato).

30. Come sono informato dell'andamento del fondo?

Il fondo fornisce le seguenti informazioni:

- mensilmente, con lo stipendio, una scheda sui dati relativi al versamento individuale (mod. 78 sip);
- mensilmente, una scheda con i dati relativi alla posizione individuale (mod 1 fpc);
- semestralmente, una scheda informativa generica uguale per tutti;
- annualmente, una scheda con i dati riepilogativi della posizione individuale (mod 3 fpc).



Federazione Autonomi Lavoratori Banca d'Italia **SINDACATO NAZIONALE BANCA CENTRALE E AUTORITA'**

- consultando la pagina “Fondo Pensione Complementare” sull’Intranet aziendale o l’apposita app.

31. Quali sono gli organismi di gestione e di controllo?

Al momento sono previsti due organismi:

- 1) Comitato di Sorveglianza: composto da 14 membri, 7 nominati dalla Banca (i quali, ad esclusione del Presidente, debbono essere aderenti al Fondo) e 7 eletti dai partecipanti al Fondo.

Il Presidente del Comitato è designato dalla Banca tra i membri di propria nomina; il Vicepresidente è il capolista dello schieramento che ha ottenuto nelle elezioni il maggior numero di voti.

Il Comitato, che si riunisce almeno tre volte l’anno, segue l’andamento del Fondo, in particolare verifica la coerenza tra l’attività di investimento effettuata e la disciplina applicabile.

- 2) Comitato Consultivo sulla gestione finanziaria: composto da 6 membri, 3 nominati dalla Banca (i quali, ad esclusione del Presidente, debbono essere aderenti al fondo) e 3 eletti dai partecipanti al Fondo.

Il Presidente del Comitato è designato dalla Banca tra i membri di propria nomina; il Vicepresidente è il capolista dello schieramento che ha ottenuto nelle elezioni il maggior numero di voti.

Il Comitato ha poteri consultivi, formulando pareri e osservazioni di carattere tecnico sulle scelte di investimento del Fondo.

In particolare, il Comitato viene consultato preventivamente per la definizione di nuovi benchmark strategici, la modifica dei benchmark strategici adottati, le decisioni di scostamento tattico dal benchmark di riferimento.

Il Comitato può inoltre chiedere approfondimenti sulle scelte di gestione e sull’assetto dei portafogli del Fondo.

LA GARANZIA DEL FONDO

32. Cos’è la sezione di garanzia?

In caso di pensionamento o di riscatto della posizione per decesso o per inabilità totale e permanente gli aderenti ai comparti A e B (cfr. domanda 31) hanno diritto al riconoscimento di un rendimento minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione.

Tale rendimento è pari al 3,5% per il comparto A e al 2% per il comparto B.

Nota 1: la garanzia parte dall’1-1-2008, ciò che è avvenuto prima è fuori da tale istituto.



Federazione Autonomo Lavoratori Banca d'Italia **SINDACATO NAZIONALE BANCA CENTRALE E AUTORITA'**

Nota 2: la garanzia opera sull'intero periodo di partecipazione al fondo, quindi le annate "buone" compenseranno le annate "cattive". La garanzia scatta solo se il rendimento è stato inferiore a quello previsto sulla base dell'intera vita lavorativa.

Nota 3: il comparto C è escluso dalla garanzia e quindi i periodi trascorsi all'interno di tale comparto non saranno soggetti a garanzia.

Nota 4: il rendimento minimo garantito è calcolato sul rendimento del gestore, cioè confrontando i valori-quota al momento della prima sottoscrizione del fondo con i valori-quota al momento dell'uscita dal fondo stesso.

Nota 5: è quindi importante osservare che all'atto del passaggio da un comparto all'altro l'utente si assume il rischio del rendimento. Al fine di mantenere la garanzia, sarà quindi utile operare sui flussi anziché sulla posizione (cfr par.25).

33. Come è alimentata la sezione di garanzia?

La sezione di garanzia è alimentata con il contributo dello 0,4% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, ed è interamente a carico della Banca.

Tale somma non incide sui massimali di deducibilità fiscale (cfr. domanda 25).

34. Come si calcola la garanzia?

La garanzia si calcola sull'intero periodo di partecipazione al fondo e comunque dall'1 gennaio 2008, con la metodologia Time-Weighted Rate of Return (TWRR), detto anche rendimento del gestore.

Secondo tale metodo il rendimento è il tasso di variazione composto del valore della quota dal momento di sottoscrizione del fondo.

In termini matematici: siano V_0 il valore della quota al momento d'ingresso nel fondo, V_t il valore della stessa al momento del riscatto, n il numero di anni di permanenza nel fondo (anche frazionario), allora il rendimento del gestore si ottiene come segue:

$$\text{TWRR} = \sqrt[n]{\left(\frac{V_t}{V_0} - 1\right)}$$

Nota 1: il calcolo della quota è unico per tutti e prescinde dal rendimento effettivo realizzato da ogni singolo aderente.

Nota2: per coloro che erano nel fondo prima dell'1 gennaio 2008, il valore iniziale (V_0), su cui calcolare l'eventuale garanzia, è quello al 31 dicembre 2007.

35. Qualche esempio di calcolo?

Si ipotizzi che un aderente faccia due versamenti di 100 € in due periodi e che nel terzo periodo invece fruisca del montante.



Federazione Autonomia Lavoratori Banca d'Italia SINDACATO NAZIONALE BANCA CENTRALE E AUTORITA'

La garanzia per il comparto A scatta se il TWRR su due anni è inferiore al 7,1225%, quella per il comparto B se inferiore al 4,04% (cfr. domanda 40).

Per semplicità espositiva, gli esempi sono costruiti in modo che la garanzia scatta per entrambi i comparti o non scatta per nessuno dei due.

Esempio 1:

Periodo	Valore quota	Versamento	Quote acquistate	Totale quote	Montante
1	10	100	10	10	100
2	10	100	10	20	200
3	10			20	200

L'aderente ha maturato un montante di 200 euro, pari a un rendimento dello 0%. Il TWRR è pari allo 0%, quindi la garanzia scatta.

Esempio 2:

Periodo	Valore quota	Versamento	Quote acquistate	Totale quote	Montante
1	10	100	10	10	100
2	10	100	10	20	200
3	11			20	220

L'aderente ha maturato un montante di 220 euro, pari a un rendimento complessivo ex post del 10% e annualizzato del 4,88%.

Il TWRR è pari al 4,88%, quindi la garanzia non scatta.

Esempio 3:

<i>Periodo</i>	<i>Valore quota</i>	<i>Versamento</i>	<i>Quote acquistate</i>	<i>Totale quote</i>	<i>Montante</i>
1	10	100	10	10	100
2	20	100	5	15	300
3	11			15	165

L'aderente ha maturato un montante di 165 euro, pari a un rendimento complessivo ex post di -17,5% e annualizzato di -8,40%.

Il TWRR è pari al 4,88%, quindi la garanzia non scatta.



Federazione Autonomi Lavoratori Banca d'Italia **SINDACATO NAZIONALE BANCA CENTRALE E AUTORITA'**

Esempio 4:

<i>Periodo</i>	<i>Valore quota</i>	<i>Versamento</i>	<i>Quote acquistate</i>	<i>Totale quote</i>	<i>Montante</i>
1	10	100	10	10	100
2	5	100	20	30	150
3	10			30	300

L'aderente ha maturato un montante di 300 euro, pari a un rendimento complessivo ex post del 50% e annualizzato del 22,47%.

Il TWRR è pari allo 0%, quindi la garanzia scatta.

COSA SUCCEDDE ALLA FINE?

36. Che prestazioni eroga il fondo?

Il fondo eroga le seguenti prestazioni:

- pensioni dirette;
- pensioni di inabilità;
- pensioni indirette e di reversibilità;
- anticipazioni.

37. Posso usufruire della rendita complementare indipendentemente dalla pensione INPS?

No. Secondo l'attuale legislazione la rendita complementare può essere usufruita solo quando si è maturato il diritto alla pensione INPS.

38. Come viene calcolata la mia pensione complementare?

Il montante accumulato viene moltiplicato per il coefficiente di conversione in rendita annua. Al momento i coefficienti di conversione sono rivisti ogni 3 anni.

Al compimento del 62° anno di età dell'aderente, tali coefficienti vengono però fissati e non più modificati fino alla data del pensionamento.

39. Un esempio di calcolo?

Se per esempio ho accumulato 100.000 euro ed ho 62 anni, il coefficiente di trasformazione è pari a 0,057053 (cfr. domanda 46), quindi il montante annuale sarà di 5.705,30 euro lordi (cfr domanda 49).



Federazione Autonomi Lavoratori Banca d'Italia **SINDACATO NAZIONALE BANCA CENTRALE E AUTORITA'**

La rendita sarà erogata in 13 rate mensili di uguale importo (a dicembre ne vengono date 2), pari quindi a 440 euro lordi circa l'una.

Tale rendita va aggiunta alla pensione INPS.

40. I coefficienti sono diversi per donne ed uomini?

No, i coefficienti sono identici per donne ed uomini e sono calcolati sulle tabelle attuariali più favorevoli, cioè quelle maschili.

41. A che tipo di tassazione è soggetta la rendita derivante dal fondo?

L'attuale sistema di tassazione è molto complesso e probabilmente sarà rivisto nel corso degli anni.

Esso considera tre diversi montanti sulla base del momento dell'accumulazione:

- 1) fino al 2000 (solo per coloro che hanno portato posizioni precedenti in altri fondi): la rendita è tassata con aliquota ordinaria IRPEF sull'87,50% del montante.
- 2) 2001-2006: la rendita è tassata con aliquota ordinaria IRPEF al netto della parte derivante dai contributi non dedotti e dai rendimenti tassati.
- 3) dal 2007: la rendita al netto della parte derivante dai contributi non dedotti e dai rendimenti tassati (cfr. domande 25) e 36) è oggetto di una tassazione agevolata compresa tra il 15% e il 9%: la ritenuta è infatti ridotta dello 0,3% annuo per ogni anno di partecipazione al fondo a partire dal quindicesimo, fino a una riduzione massima di 6 punti percentuali.

In dettaglio la formula per il calcolo è la seguente:

$$\text{ritenuta} = \min \{ \max \{ 9\%; [15\% - 0,3\% * (\text{anni di partecipazione} - 15)] \}; 15\% \}$$

Nota: perciò la "anzianità" maturata presso il fondo, eventualmente anche esterno, è molto importante.

42. Cosa succede alla mia posizione individuale maturata se, non avendo diritto a pensione, cesso dal servizio per inabilità totale e permanente?

In questo caso la Banca riconosce una pensione di Inabilità (solo se accertato anche dal regime pensionistico obbligatorio), nella misura di quanto previsto per i colleghi assunti prima del 28 aprile 1993. Tale prestazione viene riconosciuta solo a coloro i quali hanno maturato almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.



43. A chi va la pensione complementare quando muore il pensionato?

Viene erogata una pensione di reversibilità al coniuge e/o ai figli totalmente inabili ovvero ai figli minori di anni 21 (fino ad un massimo di anni 26 ai figli universitari per tutta la durata del corso legale di laurea che non svolgono attività lavorativa), nella misura del 60% in presenza di un solo superstite più 20% per ogni ulteriore superstite fino ad un massimo del 100%.

Il coniuge superstite perde il diritto a tale prestazione ove passi a nuove nozze.

44. Se esco dalla Banca cosa succede del mio montante?

a) Se ho maturato il diritto alla pensione e cesso l'attività lavorativa: viene erogata la pensione integrativa.

In questo caso è possibile mantenere la propria posizione presso il fondo per un riscatto successivo.

b) Se non ho maturato il diritto alla pensione ma cesso l'attività presso la Banca la posizione può essere:

- mantenuta presso il fondo (se richiesto entro la data di cessazione dal servizio);
- trasferita ad altro fondo (se richiesto entro 60 giorni dalla cessazione dal servizio);
- liquidata.

45. Posso richiedere anticipi sulla mia posizione individuale?

Sì nei seguenti casi:

- spese sanitarie: fino al 75% del montante;
- acquisto prima casa per sé o per i figli o ristrutturazione: fino al 75% del montante purché abbia maturato 8 anni di anzianità nel fondo;
- altro: fino al 30% del montante purché abbia maturato 8 anni di anzianità nel fondo.

46. Conviene richiedere anticipi sulla mia posizione individuale?

No. Vi sono due ragioni per le quali non conviene usufruire dell'anticipo:

- a) anzi tutto bisogna pagare le tasse sull'anticipo, pari al 23% per acquisto o ristrutturazione casa o per altre cause, dal 15% al 9% per le spese sanitarie;
- b) sottrarre capitale in accumulo è fortemente penalizzante in termini finanziari, in quanto solo una componente residuale del fondo sarà utile ai fini della costituzione del montante su cui poi sarà calcolata la rendita.



Federazione Autonomo Lavoratori Banca d'Italia ***SINDACATO NAZIONALE BANCA CENTRALE E AUTORITA'***

47. In caso abbia costituito una pensione integrativa esterna e poi aderisco al fondo, il montante previdenziale così accumulato posso versarlo nel fondo?

Sì. In tal caso l'anzianità maturata presso il fondo esterno si aggiunge a quella maturata presso il fondo interno.

Nota: tale anzianità può essere rilevante ai fini fiscali.

48. Quali altri benefici hanno gli assunti post-93?

➤ LUMP SUM

La lump sum è un trattamento economico aggiuntivo erogato una tantum che spetta agli aderenti al fondo pensione complementare della Banca che terminano il rapporto di lavoro con almeno 30 anni di partecipazione al fondo della Banca o (in assenza dei 30 anni) cessano dal servizio con diritto a pensione (anche di inabilità totale e permanente) o per decesso.

Si calcola in relazione allo stipendio spettante alla cessazione e agli anni di servizio prestati, in base alla formula:

stipendio annuo lordo alla cessazione x anzianità di servizio alla cessazione x coefficiente di equilibrio.

Il coefficiente di equilibrio è attualmente è pari a 0,03.

Il che vuol che se al momento del pensionamento avrò 40 anni di servizio ed uno stipendio lordo di € 100.00 la lump sum sarà pari a.

$100.000 \times 40 \times 0,03 = € 120.000$ ovviamente lordi

➤ DEPOSITO CSR DEDICATO – cat.308

Il conto di deposito post '93 è un deposito vincolato riservato ai soci assunti in Banca d'Italia a partire dal 28 aprile 1993. Prevede un solo intestatario e un vincolo di durata ventennale. Per tutta la durata del vincolo non è consentito effettuare prelevamenti.

Il deposito prevede esclusivamente versamenti, per un importo massimo annuo pari ad euro 3.000,00

La remunerazione determinata annualmente sarà pari al tasso di interesse del BTP a venti anni (c.d. generico osservato sul circuito Bloomberg), con riferimento al secondo decimale arrotondato ai cinque centesimi superiori, più uno spread pari allo 0,55%.



Federazione Autonomi Lavoratori Banca d'Italia *SINDACATO NAZIONALE BANCA CENTRALE E AUTORITA'*

Di norma non è consentita l'estinzione anticipata del deposito. Considerato che lo scopo del deposito è quello di svolgere una funzione analoga al trattamento di fine rapporto, lo svincolo del deposito può essere comunque richiesto al momento del collocamento a riposo, anche se non è ancora trascorso il termine di 20 anni. In tutti gli altri casi, all'atto dell'eventuale estinzione anticipata viene rimborsato esclusivamente il capitale versato fino alla data di estinzione.